Istituto d'Istruzione Superiore "Don Geremia Piscopo"
SEDE CENTRALE: **Via Napoli, 57bis – 80022 – Arzano (NA)** – SEDE SUCCURSALE: **Via G.B. Vico, snc – 80022 – Arzano (NA)**
PEO: nais092008@istruzione.it – PEC: nais092008@pec.istruzione.it – Web: https://www.iispiscopo.edu.it/ - Tel.: **+39 081 573 97 81**
Cod. Mecc. **NAIS092008** – Cod. Fisc. **93032990637**

I.I.S. - "DON GEREMIA PISCOPO"
ARZANO - NAIS092008
Prot. 0008798 del 15/09/2026
III-3 (Uscita)

Al Sito web dell'Istituzione scolastica
All'Albo online
Alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti
Agli operatori economici interessati alla procedura
Agli Atti

Oggetto: Conferma dell'annullamento in autotutela della procedura per l'affidamento in concessione del servizio di buvette dell'I.I.S. "Don Geremia Piscopo", disposto con decreto prot. n. 7874 del 19/08/2026, e integrazione delle relative motivazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il "Codice dei contratti pubblici", come modificato e integrato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

VISTI, in particolare, gli artt. 14, 25, 62, 63, 176 e seguenti, 179 e 187 del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO l'Allegato II.4 al D.Lgs. n. 36/2023, recante la disciplina relativa alla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza;

VISTO, in particolare, l'art. 5, comma 5, dell'Allegato II.4 al D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024, ai sensi del quale, ai fini della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato di importo a base di gara pari o superiore a euro 140.000, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza almeno triennale nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, le disposizioni in materia di autotutela amministrativa;

VISTA la determina prot. n. 7349 del 08/07/2026, con la quale è stata avviata la procedura finalizzata all'affidamento in concessione del servizio di buvette dell'Istituto;

VISTO il relativo avviso di manifestazione di interesse del 08/07/2026;

VISTO il verbale della Commissione prot. n. 7741 del 24/07/2026;

VISTO il successivo decreto prot. n. **7874 del 19/08/2026**, con il quale è stato disposto l'annullamento della determina prot. n. 7349 del 08/07/2026 e dell'intera procedura di selezione;

RITENUTO opportuno, a seguito di un rinnovato esame della normativa applicabile alla fattispecie, confermare integralmente l'annullamento già disposto, integrandone e precisandone le motivazioni sotto il profilo giuridico e procedurale;

CONSIDERATO che l'affidamento del servizio di buvette in esame configura un **contratto di concessione di servizi**, caratterizzato dal trasferimento in capo al concessionario del rischio operativo connesso alla gestione del servizio e, pertanto, assoggettato alla specifica disciplina prevista dal Libro IV, Parte II, del D.Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che, conseguentemente, la procedura di affidamento non può essere ricondotta alla disciplina ordinaria degli appalti di servizi di cui all'art. 50, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 36/2023, dovendosi applicare, per le concessioni di importo inferiore alla soglia europea, la disciplina speciale prevista dall'**art. 187 del Codice**;

CONSIDERATO che l'art. 187 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede, per l'affidamento dei contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, la previa consultazione, ove esistenti, di **almeno dieci operatori economici**, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ferma restando la possibilità di utilizzare le ulteriori procedure di gara previste dal medesimo Titolo;

CONSIDERATO, pertanto, che la procedura precedentemente avviata necessita di essere integralmente riprogettata in conformità alla disciplina specificamente prevista per i contratti di concessione;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. n. 36/2023, il valore della concessione deve essere determinato sulla base del fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione, sulla base di criteri oggettivi, verificabili e adeguatamente documentati;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere, prima dell'avvio di una nuova procedura, ad una nuova e compiuta istruttoria finalizzata alla corretta determinazione del valore stimato della concessione, senza che possa attribuirsi carattere vincolante alle precedenti quantificazioni;

CONSIDERATO che la corretta determinazione del valore della concessione assume carattere dirimente anche ai fini dell'individuazione del soggetto legittimato allo svolgimento della procedura di affidamento;

CONSIDERATO, infatti, che per le concessioni di servizi di valore **inferiore a euro 140.000** l'Istituto può procedere autonomamente, nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs. n. 36/2023 e mediante utilizzo di una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata;

CONSIDERATO che, nell'ambito degli strumenti di negoziazione messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA, la procedura dovrà essere configurata attraverso lo strumento telematico coerente con la natura e le caratteristiche della gara e, segnatamente, mediante **Richiesta di Offerta Evoluta (RdO Evoluta)**, nel rispetto della disciplina prevista per l'affidamento delle

concessioni;

CONSIDERATO, per contro, che per una concessione di servizi di valore **pari o superiore a euro 140.000**, l'art. 5, comma 5, dell'Allegato II.4 al D.Lgs. n. 36/2023 richiede che l'ente concedente disponga almeno della qualificazione **SF2**, oltre che di un soggetto con esperienza almeno triennale nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi;

ACCERTATO che l'I.I.S. "Don Geremia Piscopo" **non risulta in possesso della prescritta qualificazione ANAC di livello SF2** necessaria per procedere autonomamente alla progettazione e all'affidamento di una concessione di servizi di importo pari o superiore a euro 140.000;

CONSIDERATO, conseguentemente, che, qualora all'esito della nuova istruttoria il valore stimato della concessione risulti pari o superiore a euro 140.000, l'Istituto non potrà procedere autonomamente all'affidamento, rendendosi necessario il ricorso a una **stazione appaltante o centrale di committenza qualificata**, secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 36/2023;

RILEVATO, pertanto, che, indipendentemente dalla puntuale quantificazione economica precedentemente effettuata, la procedura originariamente avviata non può essere utilmente proseguita, dovendo essere preventivamente:

a) rideterminato, sulla base di elementi oggettivi e documentati, il valore complessivo della concessione ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. n. 36/2023;

b) individuato, sulla base del valore così determinato, il corretto regime di qualificazione della stazione appaltante;

c) individuata la procedura di affidamento conforme alla disciplina speciale delle concessioni di cui agli artt. 176 e seguenti e, in particolare, all'art. 187 del D.Lgs. n. 36/2023;

d) assicurato lo svolgimento dell'intero ciclo di vita del contratto mediante piattaforma di approvvigionamento digitale certificata;

RITENUTO che la conferma dell'annullamento dell'intera procedura risponda ai principi di legalità, risultato, trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché all'interesse pubblico ad evitare la prosecuzione di un procedimento non coerente con la disciplina specificamente applicabile alle concessioni e con le disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti;

DECRETA

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 – Conferma dell'annullamento

È **integralmente confermato l'annullamento**, già disposto con decreto prot. n. **7874**, della determina prot. n. 7349 del 08/07/2026 e di tutti gli atti conseguenti e connessi relativi alla procedura per l'affidamento in concessione del servizio di buvette dell'I.I.S. "Don Geremia Piscopo".

Restano pertanto fermi tutti gli effetti prodotti dal predetto decreto di annullamento.

Art. 3 – Integrazione e sostituzione delle motivazioni

Le motivazioni del decreto prot. n. 7874 sono **integrate e, per quanto incompatibili con il presente provvedimento, sostituite** dalle motivazioni espresse nel presente decreto. La conferma dell'annullamento non è fondata sull'assunzione di uno specifico valore predeterminato della concessione, bensì sulla necessità di procedere ad una nuova istruttoria estimativa e di individuare, sulla base del valore risultante, il corretto regime procedurale e di qualificazione previsto dal D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 4 – Eventuale nuova procedura

L'eventuale nuova procedura per l'affidamento in concessione del servizio di buvette potrà essere avviata esclusivamente a seguito della preventiva determinazione del valore della concessione ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. n. 36/2023.

In particolare:

- qualora il valore stimato della concessione risulti **inferiore a euro 140.000**, l'Istituto potrà procedere autonomamente mediante piattaforma di approvvigionamento digitale certificata e, ove utilizzato il MePA, attraverso una procedura configurata mediante **RdO Evoluta**, nel rispetto dell'art. 187 del D.Lgs. n. 36/2023 e delle ulteriori disposizioni applicabili;
- qualora il valore stimato della concessione risulti **pari o superiore a euro 140.000**, non essendo l'Istituto in possesso della necessaria qualificazione ANAC di livello SF2, la procedura dovrà essere affidata a una **stazione appaltante o centrale di committenza in possesso della prescritta qualificazione**, salvo il preventivo conseguimento da parte dell'Istituto dei requisiti di qualificazione richiesti dalla normativa vigente.

Art. 5 – Pubblicazione

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo online e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e costituisce parte integrante della documentazione relativa alla procedura annullata.

Arzano,15 settembre 2026

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Caterina Errichiello
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



CATERINA ERRICHIELLO
15/09/2026 16:02:03 UTC+0200